

Causa T-3/90

Vereniging Prodifarma contro Commissione delle Comunità europee

Concorrenza — Omni-Partijen Akkoord — Revoca
delle immunità dalle ammende — Ricorso
per carenza di una parte reclamante — Irricevibilità »

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 23 gennaio 1991 2

Massime dell'ordinanza

Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche — Omissioni impugnabili — Astensione dall'adottare una decisione che abolisce per le parti di un accordo fra imprese notificato il beneficio dell'immunità in materia di ammende — Irricevibilità

(Trattato CEE, artt. 85 e 175, terzo comma; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, nn. 5 e 6)

È irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica, parte reclamante nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 85 del Trattato, volto a far dichiarare che non adottando una decisione in forza dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, allo scopo di abolire per le parti di un accordo regolarmente notificato il beneficio dell'immunità in materia di ammende contemplato dal n. 5 dello stesso articolo, la Commissione si è astenuta dallo statuire, in violazione del Trattato.

Le persone fisiche o giuridiche possono infatti adire il Tribunale in forza dell'art. 175, terzo comma, del Trattato solo per far dichiarare l'astensione dall'adottare, in violazione del Trattato, atti di cui esse sono i potenziali destinatari. Orbene, dai termini dell'art. 15, n. 6, di cui sopra, emerge che la decisione che la Commissione è autorizzata ad adottare deve essere necessariamente indirizzata alle parti dell'accordo notificato, il che non è contemplato per le parti reclamanti.

Peraltro, si può rilevare che le parti reclamanti non sono riguardate né direttamente né individualmente da siffatta astensione della Commissione, in quanto il fatto che l'immunità sia abolita non inciderebbe affatto sulla loro situazione giuridica né nel-

l'ambito del procedimento che si svolge dinanzi alla Commissione né dinanzi ai giudici nazionali, e, inoltre, le stesse, non hanno alcun interesse legittimo a detta abolizione.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
23 gennaio 1991 *

Nella causa T-3/90,

Vereniging Prodifarma, con sede ad Amsterdam, rappresentata dagli avv.ti Van Empel e A. J. H. W. M. Versteeg, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dalla

Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie « Nefarma », con sede ad Utrecht, rappresentata dagli avv.ti B. H. Ter Kuile, del foro dell'Aia, e E. H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,

interveniente,

* Lingua processuale: l'olandese.